



Angela Lallo
NOTAIO

N. 75.714 REPERTORIO

N.32.018 RACCOLTA

MODIFICA DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove ottobre duemilaventi

29 ottobre 2020

In Piombino nel mio studio in VIA LEONARDO DA VINCI 3 alle ore

11 (undici)

Innanzi a me dott.ssa ANGELA LALLO, NOTAIO residente in Piombino iscritta presso il Collegio Notarile di Livorno

È presente:

- COPPOLA LUIGI, nato a Pompei il giorno 13 giugno 1968, residente a Piombino Via Ischia n. 13, codice fiscale CPP LGU 68H13 G813U,

Comparsante, della cui identità io Notaio sono certo, il quale nella qualità di Governatore e legale rappresentante della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIOMBINO-ODV" con sede legale in Piombino Piazza manzoni n. 15 ,iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 796 in data 25 agosto 1994, codice fiscale 81005180492, partita Iva 00811210491 ,a seguito di delibera ASSUNTA dal Magistrato, organo di governo della Confraternita; in data 2 settembre 2020 e dell'articolo 33 del vigente statuto

PREMESSO

Che in data 14 giugno 2019 l'assemblea della "CONFRATERNITA



DI MISERICORDIA DI PIOMBINO-ODV " approvava il nuovo testo dello Statuto sociale per adeguarlo alle norme introdotte dal DLgs 117 DEL 3 LUGLIO 2017, come da verbale ai mio rogito in pari data repertorio n 74992/31424, registrato a Piombino il 5 luglio 2019 n. 2081;

Che il nuovo testo dello Statuto sociale veniva trasmesso alla Regione Toscana ;

Che La Regione Toscana con posta certificata Protocollo A000GRT/A.100.10.10 ha richiesto la modifica degli articoli 22 e 50 quarto comma dello statuto limitatamente ai quorum ivi indicati e chiarimenti sull'articolo 3; che tale richiesta è stata accolta dal magistrato con la delibera innanzi menzionata;

Tanto premesso

Da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente dichiara di modificare gli articolo 22 e 50 quarto comma come richiesto limitatamente ai quorum ivi indicati .Pertanto per quanto riguarda l'articolo 22 il quorum viene modificato in 1/10(un decimo) anzichè 1/3(un terzo) , e per quanto riguarda l'articolo 50 quarto comma il quorum viene modificato in 3/4(tre quarti) anzichè 2/3(due terzi) e per quanto riguarda l'articolo 3, si accolgono i suggerimenti comunicati.

Il nuovo testo dello Statuto con le modifiche apportate si allega al presente atto sotto la lettera A) e verrà sottopo-

sto alla formalità di registrazione ed al deposito alla Regione Toscana

Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli dello statuto.

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui al Dlgs 117/2017

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che da me interpellate lo dichiarano conforme alla propria volontà lo approvano .e con me notaio lo sottoscrivono in calce alle ore 11 (undici)

Consta di fogli uno su pagine intere due e parte della presente, scritte in gran parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minor parte di mio pugno.

Firmato COPPOLA LUIGI - ANGELA LALLO NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PIOMBINO IL 10 NOVEM-

BRE 2020 AL N 2692 SERIE 1T





Angela Lallo
NOTAIO

ALLEGATO A) ATTO REPERTORIO N 75714/32018

STATUTO

**DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIOMBINO ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO**

TITOLO PRIMO:

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

Articolo 1) Costituzione della Confraternita di Misericordia di Piombino.

Articolo 2) Durata; forma giuridica.

Articolo 3) Scopo dell'Associazione.

Articolo 4) Attività associativa e religiosa.

Articolo 5) Ambito di operatività.

Articolo 6) Stemma della confraternita.

Articolo 7) Divisa dei Confratelli.

Articolo 8) Reddito e Patrimonio.

TITOLO SECONDO:

REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 9) Requisiti di appartenenza.

Articolo 10) Modalità di ammissione alla Confraternita

Articolo 11) Classificazione degli iscritti.

Articolo 12) Diritti riconosciuti agli iscritti.

Articolo 13) Ammissione di iscritti ad altre Confraternite.

Articolo 14) Iscrizione dei Defunti.

TITOLO TERZO:

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 15) Doveri degli iscritti.

Articolo 16) Gratuità delle prestazioni.

Articolo 17) Provvedimenti disciplinari.

18) Erogazione dei provvedimenti disciplinari; ricorsi.

TITOLO QUARTO:

ORGANI DELLA CONFRATERNITA E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO PRIMO - Degli Organi della Confraternita.

Articolo 19) Organi della Confraternita.

CAPO SECONDO - Del Corpo Generale di Compagnia.

Articolo 20) Il Corpo Generale di Compagnia.

Articolo 21) Convocazione ordinaria.

Articolo 22) Convocazione straordinaria.

Articolo 23) Presidenza e funzionamento.

Articolo 24) Validità, delle deliberazioni.

Articolo 25): Competenze del Corpo Generale di Compagnia.

CAPO TERZO - Del Magistrato.

Articolo 26) Il Magistrato.

Articolo 27) Componenti e Cariche del Magistrato.

Articolo 28) Nomina del Magistrato.

Articolo 29) Elezione dei membri del Magistrato.

Articolo 30) Sostituzione degli eletti.

Articolo 31) Requisiti di eleggibilità; decadenza.

Articolo 32) Funzionamento del Magistrato.

Articolo 33) Compiti del Magistrato.



CAPO QUARTO - Del Governatore.

Articolo 34): Il Governatore.

Articolo 35): Compiti del Governatore.

CAPO QUINTO - Degli altri organi del Magistrato.

Articolo 36) Il Vice Governatore.

Articolo 37) Il Provveditore.

Articolo 38) Il Camerlengo.

Articolo 39) Il Cancelliere.

Articolo 40) I Capi Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle Attive.

CAPO SESTO - Del Correttore.

Articolo 41) Il Correttore

CAPO SETTIMO - Del Collegio dei Proviviri.

Articolo 42) Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 43) Compiti del Collegio dei Proviviri.

CAPO OTTAVO - Del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 44) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 45) Compiti del Collegio dei Sindaci Revisori.

TITOLO QUINTO:

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 46): Modifiche dello Statuto.

TITOLO SESTO:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47): Preghiera di rito.

Articolo 48): Regolamenti integrativi.

Articolo 49): Immobilità degli Organi sociali.

Articolo 50): Scioglimento della Confraternita.

Articolo 51): Disposizioni transitorie e finali.

ARTICOLO 1)

COSTITUZIONE DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIOMBINO.

E' costituita l'Associazione ente del Terzo Settore, denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di PIOMBINO-ODV", con sede morale e legale in Piombino, Piazza Manzoni n. 15, Diocesi di Massa Marittima - Piombino, nei locali ad essa -adibiti, ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione.

La Confraternita di Misericordia di Piombino, sostituitasi alla Confraternita del Ss. sacramento e Crocifisso, eretta prima del 1576, ripristinata nel 1824, assunse ' titolo e veste di Misericordia per desiderio unanime dei cittadini, dimostrato dai benemeriti rappresentanti il Municipio di Piombino, con deliberazione del Consiglio Generale dei. 25 Novembre 1865.

Fu istituita con Rescritto Ministeriale del 6 Aprile 1866, allo scopo di rendersi sempre più attiva nell'esercizio delle opere di pietà verso Dio e di carità verso il prossimo.

Venera come suo speciale Patrono s. Giovanni Decollato, la cui festa liturgica si celebra l'ultima domenica del mese di Agosto di ogni anno.

Per le sacre Funzioni, la Confraternita officia nella propria Chiesa detta di S. Francesco, situata, nell'attuale Piazza Manzoni e concessa dal Regio Governo con dispaccio del Mini-

stero della Guerra in data 9 Febbraio 1863 n. 1063.

ARTICOLO 2)

DURATA, FORMA GIURIDICA.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e si avvale di strutture ed organizzazioni democratiche; essa è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, secondo l'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed assume la forma di Associazione di natura privata ai sensi degli Art. 12 e seguenti del codice Civile.

La Confraternita di Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei Canonici 231, 298-311 "Norme comuni" e canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 3)

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE.

Scopo della Confraternita è la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana mediante l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia materiali e spirituali, delle opere di pronto soccorso e di intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale e internazionale, e mediante opere di religione, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della chiesa Cattolica Apostolica Romana nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

In particolare l'Associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività ed opere di carità:

- a) - gli interventi e le prestazioni sanitarie tra le quali il trasporto degli infermi;
- b) - il soccorso a persone colpite da infortunio accidentale, anche seguito da morte;
- c) - gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie anche per la prestazione di assistenza notturna corresponsione di aiuti ai bisognosi;
- d) - la promozione della donazione, beni o servizi a persone svantaggiate nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza attraverso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- e) - gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) - l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) - iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse



liare e finanziaria ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, e promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze. Essa se ne renderà partecipe secondo le esigenze dei tempi, i bisogni delle popolazioni e compatibilmente con i mezzi di cui dispone e potrà disporre, il tutto nell'ambito di un progetto di crescita civile e religiosa della società a misura d'uomo.

ARTICOLO 4)

ATTIVITA' ASSOCIATIVA E RELIGIOSA.

L'Associazione promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico - pratici ed ogni altro mezzo.

Essa provvede a mantenere la coscienza cattolica degli iscritti mediante opportune iniziative, a promuovere la devozione al Santo Patrono e la celebrazione della festa, l'organizzazione e la partecipazione, secondo le tradizioni secolari dell'Istituzione e le circostanze, di sacre funzioni, in particolare:

- a) - la Processione del Cristo Morto nel giorno del Venerdì Santo;
- b) - la Festa del SS. Crocifisso, la cui miracolosa effigie si venera da data remota nella Chiesa della Misericordia, nelle ricorrenze annuali e quinquennali della Santa Croce;
- c) - la sepoltura dei fratelli defunti;
- d) - il suffragio delle anime dei Fratelli Defunti mediante la S. Messa e la celebrazione solenne della commemorazione dei Defunti del 2 Novembre;
- e) - l'Ottavario dei Defunti in Chiesa e nella Cappella del Cimitero;
- f) - la partecipazione alla Processione del Corpus Domini.

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 5)

AMBITO DI OPERATIVITA'.

L'Associazione opera in collaborazione con ogni pubblico potere o mediante convenzione con gli Enti Locali secondo la normativa vigente.

La Confraternita di Misericordia di Piombino è associata di diritto alla Confederazione delle Misericordie d'Italia avente sede a Firenze; essa potrà aggregarsi a fini spirituali, senza propria autonomia, solamente ad altre Confraternite come potrà partecipare ad iniziative e/o manifestazioni a carattere caritativo e ad ispirazione cristiana.

ARTICOLO 6)

STEMMA DELLA CONFRATERNITA.

Lo stemma della Confraternita di Misericordia di Piombino è comune a tutte, le Confraternite operanti sul territorio nazionale, ed è rappresentato da un ovale con fondo azzurro e contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce



sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) -l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) -l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) -l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

m) -l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) -l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) -iniziative di agricoltura sociale;

p) -la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) - la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dall'assemblea.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività mobiliare, immobi-

latina di colore rosso con ai lati le lettere "F" ed "M" di colore giallo (Fraternità Misericordie).

ARTICOLO 7)

DIVISA DEI CONFRATELLI.

La divisa dei Confratelli e delle consorelle è costituita da una semplice veste di tela nera con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario di grani neri terminante con una medaglia.

Per detta veste è fatto obbligo di indossarla durante le funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o altro modello consono.

ARTICOLO 8)

REDDITO E PATRIMONIO.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Confraternita trae i propri mezzi economici e finanziari dalle quote degli iscritti.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle offerte, contributi e lasciti che ad Essa potranno pervenire da soggetti pubblici o privati, entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente, da contributi pubblici per le attività di interesse generale, nonché da altre forme di attività ed iniziative che non contrastino con il carattere istituzionale dell'Associazione.

TITOLO SECONDO:

REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 9)

REQUISITI DI APPARTENENZA.

Gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" e "Consorella"; per essere iscritti alla Confraternita in qualunque categoria sono necessari i seguenti requisiti ed è fondamentale il rispetto di certi doveri:

- a)- occorre appartenere alla religione cattolica e professarne pubblicamente i precetti;
- b) - non è iscrivibile colui che appartiene ad associazioni od organismi di qualsiasi genere che operino in contrasto con i principi cattolici;
- c) - è richiesta una incensurata condotta e specchiata moralità, così come non occorre avere riportato condanne penali;
- d) - i Confratelli si impegnano a rispettare il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, sostenendola moralmente e materialmente con la loro opera;
- e) - gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale di partecipazione entro i termini stabiliti così come

viene quantificata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

ARTICOLO 10)

MODALITÀ' DI AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA.

L'ammissione alla Confraternita di Misericordia è possibile dietro domanda scritta rivolta al Magistrato, munita di firma di due Confratelli presentatori; il Magistrato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Dal momento dell'accettazione all'ammissione il postulante diviene membro effettivo del Sodalizio, assumendone i doveri stabiliti dal presente Statuto.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ARTICOLO 11)

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

Gli iscritti alla Confraternita si distinguono in

- a) - Fratelli e Sorelle attivi;
- b) - Fratelli e Sorelle aggregati.

I Fratelli e le Sorelle attive sono coloro che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi effettivi in tutte le opere di carità e di religione che costituiscono l'attività della Confraternita.

Al loro interno il Magistrato provvede all'elezione di un Capo Gruppo dei Fratelli Attivi e di una Capo Gruppo delle Sorelle Attive scelti in relazione alla loro capacità morale ed al loro attaccamento alle Istituzioni dell'Associazione; i Capi Gruppo avranno rappresentanza all'interno del Magistrato stesso senza diritto di voto.

I Fratelli e le Sorelle aggregati sono coloro che tra gli iscritti non svolgono i servizi attivi, pur partecipando al pari dei Fratelli e delle Sorelle attive alle attività fondamentali della Confraternita e avendo diritto a tutti i diritti sociali compresi quelli di elezione attiva e passiva nell'Assemblea.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

ARTICOLO 12)

DIRITTI RICONOSCIUTI AGLI ISCRITTI.

Gli iscritti godranno di particolari agevolazioni relativamente alle prestazioni sanitarie ed assistenziali svolte dalla Confraternita; è diritto degli iscritti:



- a) - il trasporto sanitario in casi di emergenza, di assistenza periodica programmata o di degenza dal luogo di residenza alle strutture sanitarie organizzate per il soccorso;
- b) - il trasporto e le onoranze funebri della salma all'Oratorio della Confraternita di Misericordia o alla Chiesa Parrocchiale, e quindi al Cimitero municipale;
- c) - la s. Messa di suffragio da celebrarsi possibilmente nel periodo trigesimo della morte o appena possibile.

ARTICOLO 13)

AMMISSIONE DI ISCRITTI AD ALTRE CONFRATERNITE.

E' possibile l'ammissione tra i propri iscritti di appartenenti ad altra Confraternita nel caso di trasferimento stabile del domicilio nel territorio dell'Associazione, ma sempre dietro presentazione di domanda con le modalità previste dal precedente Art. 10, e dietro accordi intercorsi con la Confraternita di provenienza.

Il nuovo ammesso non potrà comunque godere automaticamente dei diritti o del grado ricoperto nella Confraternita di provenienza.

ARTICOLO 14)

ISCRIZIONE DEI DEFUNTI.

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme che l'Associazione stabilisce per detta aggregazione.

TITOLO TERZO:

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 15)

DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Gli iscritti alla Confraternita di Misericordia devono:

- a) - osservare scrupolosamente lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dagli organi funzionali dell'Associazione;
- b) - tenere in ogni occasione una condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione, sia nella vita privata;
- c) - svolgere diligentemente i servizi a loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) - tenere un comportamento corretto e di massima collaborazione nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali e partecipare alle riunioni ed alle assemblee dell'Associazione;
- e) - pagare regolarmente le quote associative.

ARTICOLO 16)

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

Le opere caritative della Confraternita sono gratuite, salvo i casi speciali previsti dal regolamento; la Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un rimborso spese.

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro attività: è fatto dunque divieto accettare ogni forma di compenso per l'opera prestata.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 17.

ARTICOLO 17)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Gli iscritti potranno essere passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Magistrato, previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro quindici giorni le proprie giustificazioni:

a) - l'ammonizione, consistente in un rimprovero effettuato a voce o per iscritto dal Governatore;

b) - la sospensione, ovvero una diffida rivolta all'iscritto per

un periodo di tempo determinato in conseguenza di gravi inadempimenti dei propri doveri o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 15;

c) - la decadenza, conseguente alla perdita definitiva delle condizioni di appartenenza previste nell'art. 15, o nella persistenza di comportamenti effettuati in violazione ai doveri di Confratello; il provvedimento di decadenza è previsto anche in caso di morosità nel pagamento delle quote associative annuali per un periodo superiore a due anni;

d) - l'espulsione, provvedimento che ricorre solamente nei casi in cui si verifichi incompatibilità assoluta ed insanabile con l'appartenenza alla confraternita di Misericordia.

ARTICOLO 18)

EROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI; RICORSI.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) ven-



gono irrogati direttamente dal Magistrato; la decadenza e l'espulsione vengono presi in accordo fra Magistrato ed Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) , b) e c) è ammesso ricorso scritto da parte dell'interessato nel termine di quindici giorni rivolto al Collegio dei Probiviri, il quale comunicherà all'interessato ed al Magistrato le proprie decisioni.

La decadenza potrà essere revocata, nel caso in cui vengano a cessare le cause della decadenza stessa, solo dopo presentazione di una nuova domanda di ammissione con le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto.

II provvedimento di espulsione ha carattere definitivo, e comporta la perdita di ogni diritto morale, spirituale ed economico verso la Confraternita.

E' ammesso ricorso in appello entro 60 giorni al Collegio dei Probiviri Confederale.

TITOLO QUARTO:

ORGANI DELLA CONFRATERNITA E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO PRIMO - Degli Organi della Confraternita.

ARTICOLO 19)

ORGANI DELLA CONFRATERNITA.

Sono Organi della confraternita:

- a) - il Corpo Generale di compagnia (Assemblea degli iscritti);
- b) - il Magistrato;
- c) - il Governatore;
- d) - il Collegio dei Probiviri (già Conservatori);
- e) - il Collegio dei sindaci Revisori e l'organo di controllo.

Gli eletti alle cariche sociali sono tenuti ad un comportamento morale, civico e religioso irreprensibile; la nomina in organi dell'Istituzione non è incompatibile con incarichi partitici, politici e sindacali di rilievo.

Tutte le cariche elettive si considerano gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale in relazione al principio del Volontariato, che è alla base dello spirito della Confraternita.

CAPO SECONDO - Del Corpo Generale di Compagnia.

ARTICOLO 20)

IL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA.

Il Corpo Generale di Compagnia è costituito da tutti gli iscritti alla Confraternita di ambo i sessi e di ogni grado in possesso della tessera rilasciata all'atto della loro iscrizione.

ARTICOLO 21)

CONVOCAZIONE ORDINARIA.

Il Corpo Generale di Compagnia si riunisce in assemblea ordinariamente ed obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio dell'Associazione o di altri atti importanti.

Esso è convocato dal Magistrato che compila l'ordine del Giorno e provvede a renderlo noto agli iscritti mediante pubblici manifesti o pubblicazione sulla stampa locale, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, con un preavviso di almeno di 10 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.

In detti avvisi devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima convocazione che in seconda convocazione; la seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno ma a non meno di mezz'ora dalla prima convocazione.

Nell'adunanza non potranno essere trattati argomenti non contenuti nell'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 22)

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA.

Il Corpo Generale di Compagnia potrà essere straordinariamente convocato dal Magistrato o dal Collegio dei Proviviri e dei Sindaci Revisori quando se ne avvertono le necessità, o quando ne è fatta richiesta scritta al Magistrato da almeno un decimo degli associati.

ARTICOLO 23)

PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO.

Il Corpo di Compagnia è presieduto dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal membro più anziano del Magistrato.

E' fatto obbligo al Magistrato che presiede l'Assemblea la redazione di un Verbale da sottoscrivere alla chiusura delle deliberazioni di cui all'Ordine del Giorno.

Il Corpo di Compagnia risulta validamente costituito quando sia convocato con le formalità di cui all'art. 21 e quando siano presenti almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, purché almeno il doppio più uno dei componenti il Magistrato, in seconda convocazione.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

In affari concernenti persone le votazioni verranno effettuate con scrutinio segreto.

E' ammesso il voto mediante delega scritta in caso di impedimento a partecipare direttamente all'adunanza, in tal caso ogni Confratello potrà essere portatore di non più di due deleghe.

ARTICOLO 24)

VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI.

Il Corpo di Compagnia regolarmente costituito delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

Per le proposte di riforma dello statuto le maggioranze sono quelle previste nel successivo art. 46.

ARTICOLO 25)

COMPETENZE DEL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA.



Il Corpo di compagnia:

- a) - approva il Bilancio di esercizio corredato della Relazione del Governatore sull'attività svolta dall'Associazione e della Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario, i componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio;
- b) - approva e rende esecutivo qualsiasi regolamento che si renda necessario per disciplinare le varie attività dell'Associazione;
- c) - esamina le questioni di carattere generale ed il resoconto morale fatto dal Magistrato sull'andamento del Sodalizio;
- d) - elegge a scrutinio segreto il Magistrato, il collegio dei Probiviri e dei sindaci Revisori con le modalità di seguito indicate, o delibera la riconferma delle Cariche esistenti per un uguale periodo;
- e) - nomina con delibera assembleare su proposta del Magistrato l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, quando previsto dalla legge
- f) - delibera sopra qualsiasi altra materia che venga sottoposta al suo esame sia dal Magistrato, sia dal Collegio dei Probiviri, dei Sindaci Revisori e dell'organo di controllo.

CAPO TERZO - Del Magistrato.

ARTICOLO 26)

IL MAGISTRATO.

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, e delibera su tutte le materie previste dall'art. 33 del presente statuto, nonché su quelle non riservate specificatamente al Corpo di Compagnia.

Il Magistrato viene eletto dal Corpo di Compagnia secondo le modalità di cui ai successivi articoli 28 e 29.

ARTICOLO 27)

COMPONENTI E CARICHE DEL MAGISTRATO.

Il Magistrato è formato da nove membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Magistrato partecipa di diritto il Correttore con diritto di voto, il Capo Gruppo dei Fratelli Attivi ed il Capo Gruppo delle Sorelle Attive senza diritto di voto.

Il Magistrato provvede all'elezione al suo interno delle seguenti cariche:

- a) il Governatore;
- b) il Vice Governatore;
- c) il Provveditore;
- d) Il Camerlengo;
- e) il Cancelliere;
- f) quattro Consiglieri.

ARTICOLO 28)

NOMINA DEL MAGISTRATO.

In occasione della nomina o della parziale o totale rinnovazione delle cariche costituenti il Magistrato, il Corpo c

Compagnia provvede alla scelta di una commissione elettorale avente il compito di presentare una lista dei candidati.

Detta commissione è formata da tre membri scelti liberamente dall'Assemblea tra gli iscritti alla Confraternita, dal Correttore e da un Proboviro.

La commissione provvedere alla compilazione di una lista di candidati formata da tanti nominativi quante sono le cariche del Magistrato da rinnovare maggiorati di tre, riportando i nominativi sulle schede da consegnare agli elettori.

Non possono far parte della lista dei candidati i componenti della commissione elettorale.

I votanti esprimeranno le loro scelte tra i candidati proposti nella lista presentata dalla commissione mediante la cancellazione di tre dei nominativi della lista stessa.

ARTICOLO 29)

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL MAGISTRATO

Alla chiusura delle votazioni scrutinio la commissione procederà allo scrutinio delle schede votate ed alla proclamazione degli eletti ai quali verrà data comunicazione scritta.

Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti; a parità dei voti riportati viene eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Nel caso di non accettazione viene proclamato il successivo al rinunziante che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio la domenica seguente alle elezioni, e provvederanno alla distribuzione delle cariche nella prima adunanza del nuovo Magistrato.

ARTICOLO 30)

SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI.

Se durante il triennio viene a mancare alcuno dei componenti il Magistrato, subentra chi riportò il maggior numero di voti tra i non eletti nelle ultime elezioni.

La persona così nominata resta in carica finché ci sarebbe rimasto il Confratello da lui sostituito.

ARTICOLO 31)

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ' E DECADENZA.

Al Magistrato possono accedere tutti i Confratelli aventi almeno un anno di anzianità e non appartenenti a confessione diversa dalla Chiesa Cattolica.

Non sono eleggibili al Magistrato Confratelli aventi gradi di parentela tra di loro coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, membri dei Collegio dei Proviviri e dei sindaci revisori nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i collaboratori ed i dipendenti dell'Associazione, i Confratelli aventi rapporti di interesse a qualsiasi titolo con la Confraternita.

Decade dall'ufficio chi perde almeno una delle qualità necessarie per la nomina o non intervenga a tre adunanze consecuti-



ve senza di legittimo impedimento.

La decadenza viene proposta dal Magistrato e dal Collegio dei probiviri al corpo Generale di Compagnia.

ARTICOLO 32)

FUNZIONAMENTO DEL MAGISTRATO.

Il Magistrato si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione viene effettuata dal Governatore con un preavviso di almeno tre giorni indicando le materie all'ordine del giorno.

Il Magistrato risulta validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più 'uno dei componenti in prima convocazione, e almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza di voti dei presenti all'adunanza.

Nelle deliberazioni relative a persone, compresa l'accettazione di domande di ammissione, si procede a voto segreto.

ARTICOLO 33)

COMPITI DEL MAGISTRATO

Il magistrato ha il compito di:

- a) - amministrare la Confraternita compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari conformi allo scopo istituzionale dell'Associazione, nonché di vigilare e curare lo spirito religioso e la preparazione morale dei confratelli, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) - eleggere al suo interno il Governatore, il Vice Governatore, il Provveditore, il Camerlengo ed il Cancelliere, ed attribuire agli stessi i compiti specifici da svolgere; eleggere il Capo Gruppo dei Fratelli Attivi e la Capo Gruppo delle sorelle Attive tra gli iscritti al Sodalizio secondo le modalità previste dal precedente art. 11; proporre all'assemblea i nominativi degli eleggibili al Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori;
- c) - sovrintendere al buon andamento di tutti i servizi, anche mediante il ricorso di esperti per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
- d) - predisporre il bilancio di esercizio e deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'Istituzione, determinandone la spesa entro i limiti delle possibilità finanziarie dell'Associazione;
- e) - provvedere all'assunzione dei dipendenti e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dell'Associazione, alla determinazione del livello di inquadramento, delle mansioni, e della distribuzione dell'orario di lavoro, in conformità alla contrattualistica sindacale applicata;

- f) - deliberare sull'accettazione di eredità, legati, e beneficenze;
- g) - sostenere liti e concordare transazioni nell'interesse del Sodalizio, e nominare i rispettivi patroni in giudizio;
- h) - indire le adunanze ordinarie e straordinarie del Corpo di Compagnia ed indicare l'ordine del giorno;
- i) - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- l) - compilare o modificare lo statuto ed i regolamenti interni per l'approvazione da parte del Corpo Generale di Compagnia;
- m) - costituire e sorvegliare le Commissioni, le amministrazioni e le Opere speciali che dipendono dall'Associazione;
- n) - stabilire la misura e la destinazione delle beneficenze da elargire;
- o) - ammettere, dopo conveniente esame delle qualità personali, i postulanti alla Confraternita inclusi quelli provenienti da altre Confraternite;
- p) - stabilire l'ammontare della quota associativa annua ed invitare i Confratelli morosi al pagamento delle quote, concedere dilazioni e predisporre sanzioni;
- q) - depennare dai ruoli della Confraternita coloro che hanno perso i requisiti necessari per appartenervi;
- r) - applicare, con deliberazione scritta, le punizioni disciplinari agli iscritti che abbiano commesso mancanze, secondo le norme previste dagli artt. 17 e 18 o concedere premi e riconoscimenti;
- s) - decidere urgentemente su tutti quei provvedimenti che appaiono indispensabili nell'interesse del Sodalizio, salvo la ratifica del Corpo di Compagnia, e compiere ogni altra funzione esercitare ogni altro potere non previsto dai punti precedenti e non di competenza di altre Autorità dell'Associazione;
- t) - tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

ARTICOLO 34)

IL GOVERNATORE.

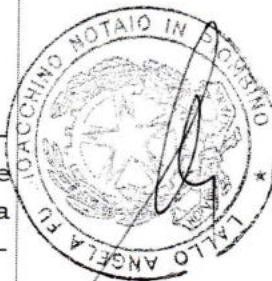
Il Governatore è capo e Rappresentante Legale della Confraternita: dirige e sorveglia le varie attività e detiene il potere di firma. Il Governatore viene eletto a maggioranza assoluta dal Magistrato tra i propri membri mediante votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 35)

COMPITI DEL GOVERNATORE.

Il Governatore:

- a) - tutela le ragioni e gli interessi del sodalizio di fronte agli iscritti, ai terzi, e qualunque autorità costituita, controlla l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti integrativi della confraternita;
- b) - indice e presiede le adunanze del Magistrato, del Corpo di Compagnia e di tutte le Commissioni o comitati dipendenti



dalla Misericordia, eccetto il Collegio dei Proviviri;

- c) - riunisce il Magistrato e ne attua le deliberazioni;
- d) - espone all'Assemblea il resoconto morale dell'Istituzione e presenta il Bilancio di esercizio per l'approvazione;
- e) - compie tutti gli atti cautelativi, conservativi e giudiziari di urgenza nell'interesse della Confraternita, salvo ratifica del Magistrato;
- f) - concede, in caso di urgenza, sussidi straordinari a iscritti indigenti o infermi;
- g) - sospende in via di urgenza gli Iscritti dall'esercizio delle opere e dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi.
- h) - firma, congiuntamente al Cancelliere, i mandati di pagamento e di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti dell'Associazione;
- i) - cura, congiuntamente al Cancelliere e al Provveditore, la regolare tenuta dell'Inventario dei beni mobili del sodalizio dei quali è consegnatario;
- l) - adotta ogni misura o provvedimento non contemplato nel presente Regolamento, salvo sempre la ratifica del Collegio dei Proviviri e dell'Assemblea.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

CAPO QUINTO - Degli altri Organi del Magistrato.

ARTICOLO 36)

IL VICE - GOVERNATORE.

Il Vice Governatore viene eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni; il vice Governatore coadiuva il Governatore e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 37)

IL PROVVEDITORE.

Il Provveditore viene eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Egli presiede alla conservazione del patrimonio della Confraternita; in particolare:

- a) - riceve in consegna i beni e gli attrezzi dell'Associazione, dei quali non sia data speciale custodia al Correttore;
- b) - firma l'inventario contenente la designazione degli oggetti che riceve e ne diviene responsabile;
- c) - aggiunge nell'inventario gli oggetti acquistati o donati e provvede all'eliminazione di quelli venuti a mancare, avvertendone il Cancelliere perchè altrettanto faccia nell'inventario generale;
- d) - provvede al restauro dei beni mobili e immobili tenuti in consegna, nei limiti di spesa concessi dalle potenzialità dell'Associazione;
- e) - assiste a qualsiasi acquisto interessante la Confraternita;

f) - firma e fa affiggere nella sede della Confraternita la nota di coloro che sono addetti ai servizi, e provvede alle supplenze temporanee in caso di assenza o impedimento degli inservienti;

g) - esegue gli ordini dei Magistrato che gli vengono comunicati dal Cancelliere.

Al Provveditore è fatto divieto concedere a qualsiasi persona l'uso degli oggetti che tiene in custodia senza speciale consenso del Magistrato.

ARTICOLO 38)

IL CAMERLENGO.

Il Camerlengo viene eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni; Egli cura, in collaborazione con il Governatore ed il Cancelliere, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, la compilazione dei bilanci, la regolare tenuta dei libri e delle rilevazioni contabili.

ARTICOLO 39)

IL CANCELLIERE.

Il Cancelliere viene eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni; egli redige e firma i verbali delle adunanze del Corpo, di Compagnia, del Magistrato, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Elettorale. E' consegnatario dei documenti e dell'Archivio della Confraternita, cura la corrispondenza e collabora alla tenuta degli inventari insieme al Governatore; al Cancelliere spettano inoltre i seguenti compiti:

a) - redigere e mantenere in esatto ordine i Ruoli degli Iscritti di ogni ordine e grado indicando per ogni nominativo l'anzianità di iscrizione;

b) - fare rapporto annualmente al Governatore delle rassegne degli Iscritti nonché delle ammonizioni e delle sanzioni inflitte ai trasgressori dei regolamenti;

c) - provvedere, insieme ai Governatore ed al Provveditore alla redazione del Bilancio di esercizio;

d) - firmare congiuntamente al Governatore i mandanti di pagamento e di riscossione;

e) - inviare le lettere di partecipazione ai nuovi eletti e quelle di ringraziamento a coloro che si impegnarono assiduamente le opere caritatevoli del Sodalizio, nonché alle persone che si resero benemeriti della Misericordia con doni elargizioni;

f) - redigere, alla fine di ogni anno, un rapporto dettagliato dell'operato della Confraternita e darne lettura nell'adunanza generale.

Al Cancelliere è proibito rilasciare gli originali o le copie di qualsiasi documento a chiunque ne facesse richiesta senza parere favorevole del Magistrato.

ARTICOLO 40)

I CAPI GRUPPO DEI FRATELLI E DELLE SORELLE ATTIVE



Il Capo Gruppo dei Fratelli Attivi e la Capo Gruppo delle Sorelle Attive sono nominati dal Magistrato, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il compito loro affidato è quello di sovrintendere su ogni servizio affidato agli associati verificandone la buona esecuzione e di curare la preparazione morale degli iscritti.

ARTICOLO 41)

Il Correttore

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Magistrato, e rappresenta l'Autorità Religiosa all'interno della Confraternita.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nell'Associazione e la preparazione morale e spirituale dei Confratelli, ha la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore partecipa di diritto alle riunioni del Collegio dei Probiviri, del Magistrato e del Corpo Generale di Compagnia con voto deliberativo; il suo parere favorevole si rende necessario per rendere esecutiva ogni deliberazione che investe l'indirizzo morale e religioso della Confraternita.

CAPO SETTIMO - Del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 42)

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri (già Collegio dei conservatori) è composto dal Correttore e da altri quattro membri nominati dal Corpo di Compagnia su proposta del Magistrato, tra i quali viene nominato un Presidente.

Possono accedere al Collegio dei Probiviri solamente i Confratelli più anziani, più affezionati alla Istituzione e più meritevoli per servizi prestati e per benemerienze, per provato senso di carità e per pubblica stima.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e si riuniscono su invito del Presidente ogniqualevolta lo ritenga opportuno; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Istituzione incluso il Magistrato, alle cui adunanze possono tuttavia partecipare senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente se costituito da almeno tre membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 43)

COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito

- a) - vigilare sull'esatta osservanza ed interpretazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti da parte della confraternita;
- b) - interpretare le norme dello Statuto e dei Regolamenti in caso di divergenza di pareri;
- c) - emettere il proprio voto sui regolamenti nuovi e su tutte

le riforme che si volessero introdurre nell'ordinamento della Confraternita o nell'espletamento delle sue opere;

d) - decidere sui ricorsi presentati dai Confratelli avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal Magistrato;

e) - convocare il Magistrato con richiesta scritta e motivata in casi di grave necessità;

f) - sostituire l'opera del Magistrato qualora questo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare ed indire con urgenza la data delle elezioni per il ripristino delle Cariche.

CAPO OTTAVO - Del Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 44)

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dal Corpo di Compagnia su proposta del Magistrato, tra i quali viene nominato un Presidente.

Possono accedere al Collegio dei sindaci Revisori solamente i Confratelli aventi provata esperienza in materia di contabilità e con approfondita conoscenza della situazione patrimoniale dell'Associazione.

I membri del collegio dei sindaci Revisori durano in carica tre anni e si riuniscono su invito del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Istituzione incluso il Magistrato, alle cui adunanze possono tuttavia essere invitati a partecipare senza diritto di voto.

Il Collegio dei sindaci Revisori delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adu-



nanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 45)

COMPITI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

Al Collegio dei Sindaci Revisori spetta il compito di:

- a) - verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta imputazione dei movimenti contabili ai vari capitoli di spesa;
- b) - accertare la quadratura delle risultanze contabili con il bilancio prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea;
- c) - esporre all'Assemblea il resoconto economico - finanziario dell'esercizio in occasione dell'approvazione del Bilancio;
- d) - provvedere alla convocazione dell'adunanza del Corpo di Compagnia in caso di impedimento del Magistrato o del Collegio dei Proviviri.

TITOLO QUINTO:

MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 46)

MODIFICHE DELLO STATUTO.

Le norme contenute nel presente Statuto possono essere modificate su volontà del Magistrato o mediante proposta scritta presentata da un gruppo di Confratelli costituenti almeno un decimo, degli iscritti.

Dopo aver esaminato la proposta, il Magistrato convoca l'adunanza straordinaria del Corpo di Compagnia, con le modalità previste dal precedente art. 21.

Per la modifica dello Statuto occorre tuttavia il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni modifica apportata allo statuto dovrà ricevere l'assenso del Magistrato, del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Sindaci Revisori e la ratifica dell'Autorità Ecclesiastica nella persona dell'Ordinario Diocesano.

Il nuovo Statuto sarà inviato alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che ne darà il preventivo assenso.

In ogni caso, non possono essere oggetto di riforma se non con voto unanime della totalità degli iscritti, le norme che definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa afferenti gli articoli 1,3,4.

ARTICOLO 47)

PREGHIERA DI RITO

Ogni adunanza e riunione degli organi della Confraternita dovrà essere aperta o chiusa con la preghiera di rito.

ARTICOLO 48)

REGOLAMENTI INTEGRATIVI.

Il Corpo di Compagnia potrà approvare, con le modalità previste dall'art. 23 specifici Regolamenti Generali a completamento ed integrazione delle norme previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 49)

IMMOBILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI.

Nel caso di eventi straordinari e/o situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività, e qualora l'adunanza del Corpo di Compagnia sia andata deserta ed il Magistrato non possa operare anche dopo l'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 30 del presente statuto, il Governatore segnala la situazione straordinaria alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la quale provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario per la normalizzazione della vita sociale e per la ripresa della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 50)

SCIoglimento DELLA CONFRATERNITA.

Lo scioglimento della Confraternita di Misericordia non è decisione di competenza del Corpo di Compagnia se non si verificano circostanze tali da rendere assolutamente impossibile il funzionamento dell'Associazione.

La delibera di scioglimento è presa in un'assemblea straordinaria che può essere convocata solamente dal Governatore o dal Commissario Straordinario eletto dalla Confederazione Nazionale con le modalità ordinarie previste dall'art. 21.

All'Assemblea dovrà partecipare obbligatoriamente anche un delegato della Confederazione Nazionale.

La delibera di scioglimento è possibile con voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Con la delibera di scioglimento vengono nominati anche tre liquidatori, i quali svolgeranno il loro compito attenendosi al disposto degli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita saranno devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente locale del terzo settore di ispirazione cristiana che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale



delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ARTICOLO 51)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle disposizioni previste dal Codice Civile in materia di Persone Giuridiche Private integrate, se non contrastanti, con i regolamenti approvati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

FIRMATO COPPOLA LUIGI - ANGELA LALLO NOTAIO

La presente copia composta di n° 7 fogli
è conforme all'originale conservato ai miei
atti, e viene rilasciata per uso **CONSENTITO**
Piombino. 25/11/2020

(Dr Angela LaRo Notaro

